



COMUNE DI RIBERA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Spedita alla Commissione
Prov.le di Controllo Enti Locali

il _____ Prot. N. _____

*Cole
Zucc*

Copia della Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 2.8.1993

OGGETTO: Approvazione regolamento servizio N.U..-

L'anno millenovecentonovantatre il giorno due del mese di agosto alle ore 20,00, in Ribera, nei locali nella Pretura di via Brunelleschi, preve le formalità di legge si è oggi, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

1) ALESSI CALOGERO	P	17) MESSINA DIEGO	P
2) BRISCIANA GIUSEPPE	P	18) MULE' GIOVANNI	A
3) CARUANA GIOVANNI	A	19) PASCIUTA MICHELANGELO	P
4) CASTELLI MARIO	A	20) PONTILLO BENEDETTO	A
5) D'ANNA PASQUALE	A	21) RAGUSA MARIANO	P
6) DINGHILE ANTONINO	P	22) RUVOLO DOMENICO	P
7) FARRUGGIA VINCENZO	P	23) SALVAGGIO PASQUALE	A
8) FICARA ANTONIO	P	24) SANTORO ANTONINO	P
9) FIRETTO ALFONSO	A	25) SCALIA MATTEO	A
10) INGLESE SEBASTIANO	P	26) SCHIFANO SALVATORE	A
11) LA BARBERA ANDREA	A	27) SCOMA GIOVANNI	A
12) LI BASSI GIUSEPPE	A	28) TERRITO ANTONINO	P
13) LO RASO GIUSEPPE	P	29) TORTORICI PAOLO	A
14) MANGIACAVALLO ANTONINO	A	30) TRAPANI PIETRO	P
15) MANZULLO GIOVANNI	P	31) VACANTE STEFANO	P
16) MARRETTA ANTONINO	A	32) ZAMBUTO ANTONINO	P

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BRISCIANA GIUSEPPE con la partecipazione del sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. AUDENZIO DI PRIMA.

Constatata la presenza di numero 17 consiglieri su 32 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto, a termine dell'art.49 della legge suddetta essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare sulla proposta sotto indicata.

Sono nominati scrutatori i Signori Consiglieri ZAMBUTO ANTONINO, FARRUGGIA VINCENZO, RUVOLO DOMENICO.

In conseguenza di tale constatazione il Signor Presidente invita il consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Rientra nella sala del Consiglio il consigliere Giovanni Scoma il quale, dopo avere chiesto, al Presidente l'ora di inizio della seduta, osserva che, essendo la seduta iniziata alle ore 20,00 essa è da considerare nulla perchè l'orario era fissato per le 18,00

Il Presidente fa rilevare che l'osservazione del consigliere Scoma non è pertinente perchè fatta alle ore 22,40 dopo che il consiglio ha approvato ben quattro punti iscritti all'o.d.g

Fa rilevare ancora che la seduta ha avuto inizio con ritardo perchè, prima dell'apertura, era in corso una riunione dei capi - gruppo per stabilire l'ordine dei lavori consiliari.

Osserva infine l'irrilevanza dell'osservazione stante che l'apertura della sessione con la sussistenza del numero legale sana il ritardo dell'inizio dei lavori.

Invita quindi il consiglio a trattare l'argomento iscritto all'o.d.g.
Rientrano nel frattempo in aula i consiglieri D'Anna Pasquale, Firetto Alfonso, La Barbera Andrea Mangiacavallo Antonino, Marretta Antonino, Mulè Giovanni, Pontillo Benedetto, Salvaggio Pasquale, Scalia Matteo, Schifano Salvatore Tortorici Paolo sono presenti pertanto 29 consiglieri

Su richiesta del capigruppo la seduta viene sospesa e ripresa dopo dieci minuti.

Sono assenti alla ripresa 3 soli consiglieri. Castelli Mario (assente dal principio di seduta) Scoma Giovanni e Li Bassi Giuseppe

Il Presidente

Illustra la proposta di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi sottolineando come questo strumento sia necessario per operare una più equa distribuzione fiscale sui cittadini;

IL CONSIGLIO

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che è conforme al deliberato, il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica e il Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142 e art.1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991 n.48, hanno espresso parere favorevole

Vede la relazione del Presidente;

Visto l'O.R.EE.LL. e la L.R.48/91

A voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta

D E L I B E R A

Approvare il regolamento servizio N.U. composto da n.21 articoli il cui testo, allegato al presente atto, in unico contesto ne costituisce parte integrante.

Il presente processo verbale fu letto e approvato nell'adunanza e firmato dal Presidente, dal consigliere anziano fra i presenti Sig. RUVOLO DOMENICO e dal segretario Generale del Comune.

Il Consigliere anziano
D. RUVOLO

Il Presidente
G. BRISCIANA

Il Segretario Generale
A. DI PRIMA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il 8.8.1993
Il Messo: S. CAPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 8.8.1993 primo festivo, come prescritto dall'art.11 L.R. n.44 del 3.12.1991, senza opposizioni a questo Ufficio

Ribera, li

Il Segretario Generale
A. DI PRIMA

Per copia conforme ad uso amministrativo, il cui originale atto è scritto in carta sottoposta a bollo straordinario.

Ribera, li _____

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Generale

**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DI AGRIGENTO**

Protocollo n.

Decisione n.

Deliberazione n.

Si restituisce significando che il Comitato nella seduta del

non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da rilevare.

IL PRESIDENTE

f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Ribera, li

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI RIBERA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il presente foglio, contenente i pareri resi ai sensi della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, fa parte integrante della proposta della deliberazione di C.C.N. 45 del 2-8-1987 avente per oggetto: Approvazione regolamento servizio M.V.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (art.53 legge 142/90 e art.1, comma 1°, lett.i) L.R. 48/91).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della legge 142/90 e all'art.1, comma 1°, lett.i) della L.R. 48/91, si attesta che nella formazione del presente schema di provvedimento è stata seguita la procedura prescritta, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in materia. Si esprime pertanto il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello schema medesimo.

IL DIRETTORE DELL'U.T.C.
DIRIGENTE 3° DIPARTIMENTO
(Ing. Ignazio Mascarella)

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO (art.53 legge 142/90 e art.1, comma 1°, lett. 1) L.R.48/91).

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta, che è conforme al deliberato.

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Audenzio Di Prima)

COMUNE DI RIBERA
(provincia di Agrigento)

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

T.U. per la finanza locale - R.D. 14/9/1931 n.1175
e successive modificazione; D.P.R. 10/9/1982 n.915

ART.1

(istituzione della tassa)

E' istituita nel Comune di Ribera, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi e secondo le norme del T.U.F.L. - R.D. 14/9/1931 n.1175 e successive modificazioni, e le disposizioni del presente regolamento.

Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa del D.P.R. 10/09/1982 n.915 - art.2 -

ART.2

(oggetto)

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento, nelle varie fasi di: conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilabili a norma di legge, prodotti nei locali a qualsiasi uso adibiti e nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché in qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove i rifiuti stessi possono prodursi, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.

ART.3

(limiti di applicazione territoriale)

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è effettuato su tutto il territorio comunale, comprese tutte le frazioni, e viene esercitato dal Comune con diritto di privativa in forma diretta.

La tassa conseguente è pertanto applicata a tutti i locali e le aree ubicati sul medesimo, comprese le case sparse situate fuori dall'area di raccolta.

Sono considerate case sparse, situate fuori dall'area di raccolta, tutte le costruzioni poste ad una distanza di oltre

ml 300 dalle strade percorse dai mezzi di raccolta e comunque ad oltre ml 500 dal cassonetto o dal punto di raccolta più vicino.

Tutti i locali posti in edifici (case) ubicate all'esterno dell'area di raccolta sono tassati in misura pari al 30% della tariffa applicata a locali di pari classifica e categoria ubicati all'interno dell'area suddetta.

ART.4
(soggetti)

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca i locali e le aree di cui all'art.2 esistenti nella zona del territorio comunale, comprese tutte le frazioni, in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti è regolarmente istituito.

Il titolo dell'occupazione o della conduzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto.

Il proprietario degli alloggi mobiliati è tenuto a corrispondere la tassa qualora effettui affittanze saltuarie ad avventori occasionali e comunque per un breve periodo che si esaurisca prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio.

ART.5
(Tariffa)

La tassa è applicata in base a tariffa determinata secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.

Il Consiglio Comunale delibera, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la tariffa da applicarsi nell'anno successivo.

Per la determinazione delle tariffe, si avrà riguardo all'ammontare del costo del servizio previsto per l'anno successivo, nonché alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Qualora, nel termine anzidetto, non venga adottata la nuova tariffa di cui al comma precedente, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.

ART.6
(commisurazioni)

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili .

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree di cui all'art. 2 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a 1 metro quadrato.

ART.7
(annualità)

La tassa, salvo i casi previsti nei successivi articoli 8 e 9, è annuale.

Le variazioni nel corso dell'anno che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborsi o a riduzioni; né, d'altra parte, danno luogo ad aumenti.

La tassa è ugualmente dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio di smaltimento viene interrotto per cause di forza maggiore.

ART.8
(decorrenza)

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o conduzione dei locali e delle aree.

ART.9
(cessazione)

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'Ufficio Comunale addetto alla applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

ART.10
(locali ed aree tassabili)

Si considerano tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono così considerati tassabili tutti i vani principali, secondari, accessori e le dipendenze, anche se separate dal corpo principale. Sono pure tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilabili, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilizie, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate, in modo occasionale, al servizio di una attività qualsiasi anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono pertanto considerate aree tassabili a titolo esemplificativo:

- a) le aree pubbliche o private, adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati a mercato in modo permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi di autovetture, cicli, motocicli ecc.;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri, simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco - piscine - zone di ritrovo, ecc.) da circoli e associazioni private.

ART.11

(locali ed aree intassabili)

Sono intassabili i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili facenti parte dei locali di abitazione.

Sono pure intassabili gli ingressi, gli anditi, i corridoi, le scale, i sotto scala nel solo caso che servano al passaggio promiscuo di diversi inquilini di un medesimo edificio.

Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia di cui al successivo art.16 (nel caso in cui dichiararsi di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti) copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del D.P.R. n.915 già citato ovvero (nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa o ente autorizzato) copia del contratto relativo.

Sono intassabili le aree scoperte ad uso privato, anche se in esse possono prodursi rifiuti, le quali costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, in quanto destinate in modo permanente e continuativo al servizio dei locali stessi e con questi poste oggettivamente in rapporto funzionale.

Sono anche intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti non assimilabili per qualità a quelli urbani a norma di legge ed al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 10/9/82 n.915.

ART.12
(esenzioni)

Sono esenti dalla tassa :

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari che siano titolari esclusivamente di pensioni sociali, limitatamente ai locali direttamente abitati a condizione che la superficie tassabile non sia superiore a metri quadrati 50;
- d) le abitazioni delle famiglie non residenti, emigrate per motivi di lavoro, da comprovare con opportune certificazioni da parte degli organi competenti, purché i locali da esentare non siano abitati da chicchessia ed a qualunque titolo;
- e) i locali adibiti a case di riposo per anziani qualora la loro gestione sia affidata ad enti, organismi o associazioni che non abbiano di fatto alcuno scopo o fine di lucro;
- f) le case disabitate a condizione che siano prive di qualunque arredo e di contatori per l'energia elettrica e dell'acqua.

ART.13
(condizioni per l'esenzione)

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente Ufficio Comunale la denuncia di cui all'art. 16 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della sopracitata denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 292 e 296 del T.U.F.L.-

ART.14
(riduzioni)

Per le aree ed i locali non adibiti ad abitazione dei quali si abbia un uso stagionale non viene concessa alcuna

riduzione, nemmeno nel caso in cui questo risulti da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti.

ART.15

(classificazione dei locali e delle aree tassabili)

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa che sarà deliberata o modificata, per competenza, dalla Giunta, i locali e le aree sono classificati come segue :

L O C A L I

- 1) locali adibiti ad uso abitazione;
- 2) locali di ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde e rosticcerie;
- 3) locali di esercizi di vendita frutta e verdure, prodotti alimentari in genere, piante e fiori;
- 4) locali di bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, discoteche, sale da gioco e sale da ballo;
- 5) locali di alberghi, locande, pensioni, affittacamere;
- 6) locali di collegi, convitti, case di cura e riposo, istituti di assistenza e beneficenza;
- 7) locali di esercizi di vendita diversi da quelli indicati al punto 3 ;
- 8) locali di uffici (professionali, commerciali, assicurativi, banche ecc. agenzie, ricevitorie, mostre ed esposizioni);
- 9) locali di teatri, cinema, circoli, sale convegni;
- 10) locali di ambulatori, laboratori di analisi, saloni di bellezza (compresi barbieri e parrucchieri), palestre;
- 11) locali di stabilimenti industriali, oleifici, laboratori artigianali, autorimesse, magazzini;
- 12) locali non inseriti nelle precedenti classificazioni e non ad esse assimilabili;
- 13) locali adibiti a scuole;

A R E E

- a) campeggi;
- b) banchi di vendita all'aperto: mercato settimanale;
- c) banchi di vendita all'aperto: mercato ortofrutticolo;
- d) parcheggi e posteggi;
- e) distributori, altre aree scoperte ad uso privato.

ART.16

In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione di locali e di aree assoggettabili alla tassa prevista nel presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio Comunale dei Tributi sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal Comune.

Le denunce di inizio dell'occupazione o conduzione devono essere presentate entro il 20 settembre successivo alla data di inizio; esse comportano la tassazione dal primo giorno del bimestre solare immediatamente successivo a quello in cui ha

avuto inizio l'utenza.

Le denunce di variazione dell'occupazione o conduzione devono essere presentate entro il 20 settembre successivo al verificarsi della variazione: esse comportano la rettifica della tassazione dal primo giorno dell'anno immediatamente successivo.

Le denunce di variazione presentate dopo il suddetto termine, anche se in dipendenza di fatto accaduto anteriormente, si riterranno tempestive rispetto al 20 settembre dell'anno successivo.

Le denunce di cessazione possono essere presentate in qualsiasi momento successivo all'evento cui si riferiscono, ma in ogni caso l'abbuono decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche prescritte dal D.P.R. 31/1/1958, n.136, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

ART.17

(mezzi di controllo)

Ai fini degli accertamenti per l'applicazione della tassa, il Comune ha diritto:

- a) di accesso nei locali e nelle aree, a qualsiasi uso destinati, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento della effettiva destinazione, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento o dei Vigili Urbani;
- b) di avere copia dei contratti di locazione o di affitto e delle planimetrie dei locali e delle aree;
- c) di richiedere ai proprietari le indicazioni ritenute necessarie circa i locali e le aree ed i relativi inquilini o affittuari;
- d) di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;

ART.18

(revisione delle denunce)

Per l'applicazione della tassa, la liquidazione e la conseguente iscrizione a ruolo, il Comune si riserva di effettuare in ogni caso la revisione dei computi e delle cifre esposte nelle denunce nonché ogni più ampio controllo e verifica, anche mediante sopralluoghi provvedendo successivamente al recupero delle somme eventualmente evase ed alla applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie.

ART.19
(accertamento, riscossione e contenzioso)

Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al capo XIX del T.U.F.L. approvato con R.D. 14/9/1931 n.1175 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per il quale si applicano l'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n.638 e l'art. 288 del sopracitato T.U.F.L. .

La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuta unicamente a variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

ART.20
(sanzioni)

Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la pena pecuniaria da f. 5000 a f. 250.000, ai sensi dell'art. 296 del T.U.F.L. - R.D. 14/9/1931 n.1175 e successive modificazioni, con osservanza delle modalità previste dall'art. 107 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, 3/3/1934 n.383 e della legge 24/11/1981 n.689.

Per l'omessa o infedele denuncia si applicano anche le soprattasse previste dall'art. 292 del T.U.F.L., R.D. 14/9/1931, n.1175 e successive modificazioni.

ART.21
(disposizioni transitorie)

Il presente regolamento abroga e sostituisce con effetto dal primo gennaio 1993, tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

Esso, inoltre, dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa relativa all'anno 1993.

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si fa richiamo al D.P.R. n.915 del 10.9.1982, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia.